

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa n.1190/2011 promossa da:

[REDACTED] M. [REDACTED] P. [REDACTED], nato il **[REDACTED]** residente a Reggio Emilia, in
via **[REDACTED]** elettivamente domiciliato in Reggio Emilia **[REDACTED]**, nello studio e
presso la persona dell'Avv. **[REDACTED] [REDACTED]** che lo rappresenta e
difende per delega a margine del ricorso

-RICORRENTE -

c o n t r o

P. [REDACTED] S.p.A. (cod. fisc. e P.Iva **[REDACTED]**) in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante Sig. **[REDACTED]** con sede in Reggio Emilia ed
elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, in via **[REDACTED]** presso lo Studio e la
persona dell'Avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e difende, in forza di delega in calce al ricorso
notificato

- CONVENUTO -

in punto a: Illegittimità licenziamento.

FATTO E DIRITTO



Il ricorrente impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminatogli dalla convenuta datrice di lavoro esponendo che:

- In data 25/8/1997 veniva assunto alle dipendenze della società P [REDACTED] -che produce e commercializza metalli ferrosi e non ferrosi- con mansione di magazziniere.
- Il successivo 25.03.2003 gli veniva assegnata la mansione di commerciale con qualifica di Impiegato Commerciale Interno, con compiti di gestione del rapporto con gli agenti esterni e la preparazione delle offerte, evasione delle richieste, inserimento degli ordini, verifica della disponibilità materiale della merce richiesta ed altro, con riguardo ai prodotti, nonché la gestione diretta di alcuni singoli clienti; tale attività si afferma svolta su tutti i prodotti commercializzati dalla P [REDACTED] (tubi, lamiere, rettangoli, quadri, piastre etc).
- Alla fine del 2007 veniva spostato, in sostituzione della signora [REDACTED] ed unico dipendente P [REDACTED] impiegato in quella sede, presso lo stabilimento di Corte Tegge di [REDACTED] Spa e adibito alla commercializzazione dei prodotti appartenenti al settore piastre.
- Il 12.07.2010 la datrice di lavoro 'richiamava' formalmente (cfr. doc.3 ric.) presso la propria sede il lavoratore a decorrere dal 2/8/2010, pur tuttavia senza dare attuazione a tale disposizione posto che il ricorrente rimaneva comunque 'comandato' a Corte Tegge per smaltire il materiale rimasto;
- Il successivo 30.11.2010 riceveva lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (*"la chiusura del reparto piastre si è resa inevitabile ed improcrastinabile a fronte della carenza di ordinativi in entrata, fatto ormai strutturale, che non giustifica più il mantenimento di questa attività. La crisi economica particolarmente avvertita nel settore di mercato in cui opera l'azienda e l'andamento generale che coinvolge gli altri reparti, non ci da modo di adibirla altrimenti in azienda"*) con esonero dal prestare il periodo di preavviso (cfr. doc.4 ric.); licenziamento impugnato nei termini.

Ritiene l'attore che esso licenziamento sia genericamente motivato quanto alle ragioni di criticità dell'azienda, ed effettuato senza il rispetto dei criteri legali di scelta dei lavoratori, a fronte della fungibilità delle mansioni svolte dal ricorrente.

La convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, sostenendo che il licenziamento era perfettamente giustificato da necessità di riorganizzazione aziendale in quanto il reparto piastre, cui era addetto l'attore, era divenuto antieconomico a causa dei volumi



commerciali (N. [redacted] e forse qualche altro). Questa organizzazione è durata fino all'incorporazione di P. [redacted] in P. [redacted]. Da quel momento [redacted] hanno cominciato a seguire tutti i prodotti") che precisa che "...al momento dell'accorpamento non fu fatto alcun corso per la riqualificazione dei commerciali sui nuovi prodotti loro assegnati".

Quanto alle specifiche mansioni di commerciale svolte dall'attore, sono dirimenti le testimonianze rese dai testi [redacted]. Tutti e tre questi testi hanno infatti da tempo cessato il proprio rapporto lavorativo con l'azienda (i primi due addirittura mediante dimissioni) e hanno dimostrato nel riferire le circostanze loro richieste particolare equilibrio ed assoluta estraneità da condizionamenti di alcun genere (al contrario di alcuni testi dedotti dalla Predieri, ed in particolare dei testi Iori e Spaggiari, tutt'ora addetti al commerciale potenzialmente coinvolte nella procedura di licenziamento che ha interessato il ricorrente).

[redacted], ex dipendente di Centro Servizi [redacted] ma 'distaccata' in P. [redacted] in favore della quale operava presso i locali di Corte Tegge, riferisce infatti che [redacted] M. [redacted] le fu affiancato in quella sede nel novembre 2006, per un mese, per imparare le sue mansioni, poiché la stessa era dimissionaria. Esse mansioni consistevano nel seguire il taglio delle piastre di alluminio, la lavorazione e la loro successiva commercializzazione mediante evasione degli ordini provenienti dai commerciali esterni.

E' dunque pacifico (e comunque è stato ampiamente dimostrato) che dal marzo 2003 al novembre 2006 il ricorrente abbia svolto le mansioni di commerciale generico (ossia seguendo indifferentemente tutti i prodotti della P. [redacted] che opera nelle due grandi 'famiglie' dell'alluminio e dell'acciaio), lavorando insieme a tutti gli altri commerciali in un 'open space presso la sede della P. [redacted] (cfr. dep. [redacted] mentre solo dalla fine del 2006 abbia sostituito la [redacted] nella più specializzata vendita delle piastre di alluminio.

Piena conferma di ciò è data dalla deposizione del dirigente [redacted] superiore gerarchico dell'I. [redacted] ("Ricordo [redacted] M. [redacted] abbiamo lavorato negli anni dal 2003 al 2006 insieme, era un mio diretto sottoposto, seguiva la parte commerciale e anche dei prodotti che gestivo io, faceva proprio l'addetto commerciale. L'attività della P. [redacted] era all'epoca esclusivamente commerciale, e pertanto in un open space, dove c'ero anch'io, [redacted] come tutti gli altri addetti commerciali rispondeva al telefono ai clienti, raccoglieva gli ordini, faceva le offerte stilando preventivi; io ero il suo diretto superiore, gli davo indicazioni sulle offerte o gli fornivo i listini. All'epoca eravamo circa 8 persone addette al commerciale. [redacted] si occupava della commercializzazione dei miei prodotti, che erano i prodotti estrusi industriali, i profilati industriali, ad esempio barre a varie sezioni o a disegno, il numero di questi prodotti era enorme, in quanto variavano per sezione, dimensioni e lunghezza; inoltre vendeva tubi in acciaio inossidabile, e piastra di alluminio tagliata a misura, prodotti dei io non mi occupavo direttamente").

Assodato dunque che [redacted] nel corso dei suoi primi quattro anni di commerciale, ha venduto 'un po' di tutto' (così anche la teste [redacted] ex dipendente di F. [redacted] fino al 2006), anche perché le 'piastre' in R. [redacted] sono arrivate in un secondo tempo (sempre la [redacted] ma anche [redacted] "La



lavorazione delle piastre era ivi giunta da Cremona, con macchine apposite”); va chiarito se, anche nel 2007 e seguenti, quando, distaccato a Corte Tegge, prese il ruolo della [redacted] e si occupò prevalentemente di piastre, abbia comunque continuato ad occuparsi anche di altro barrato di alluminio.

Tale ricostruzione appare preferibile, sia perché attestata dal teste [redacted] che conferma il cap.4 del ricorso così specificando: “è vero, in quel frangente la sua prevalenza di prodotto erano le piastre tagliate di alluminio, anche perché la sua presenza in CSM era stata proprio dovuta alla necessità di avere un addetto specializzato, quale era lui, che si occupasse in grande prevalenza delle piastre; anch'io seguivo un po' quel settore nel 2007, insieme a [redacted] e dunque avevo modo di vedere quello di cui si occupava Incerti. Incerti aveva rapporti con gli agenti relativamente ai prodotti di cui si occupava...Anche nel 2008 Incerti ha svolto le mansioni di cui al capitolo, rispondendo però solo a [redacted]”, sia perché descritta dal teste [redacted] (“è vero quanto riferito dal Gambetti, io avevo come referente interno il sig.Incerti, io rappresentavo alluminio in barre e alluminio in piastre e in laminati piani, acciaio inox in barre e laminati piani. [redacted] Italo era il direttore commerciale per quanto riguarda l'acciaio inox, affiancato per quanto riguarda l'alluminio c'era [redacted] era deceduto....Ogni commerciale esterno aveva un referente interno per l'inserimento degli ordini e per le disponibilità del materiale, che sbrigava le cose da ufficio mediante terminale, il mio referente per le piastre e barrame di alluminio e l'alluminio in generale era Incerti, per l'acciaio c'era un tale [redacted] e forse [redacted]. Nel caso il numero di Incerti fosse stato occupato, io mi rivolgevo anche a [redacted] o altri, ma in generale a [redacted] posso dire che gli addetti interni erano tutti abbastanza intercambiabili. Non mi pare di ricordare di aver parlato di inox con [redacted].”).

Tanto descritto, chi scrive ritiene provato che, nel corso dei primi quattro anni di commerciale [redacted] M [redacted] si occupò genericamente un po' di tutti i prodotti, acquistando dunque competenza generale nel settore che gli avrebbe permesso nel futuro assoluta fungibilità rispetto ad ogni altro commerciale; mentre nei successivi tre anni ebbe ad occuparsi principalmente –ma non esclusivamente- di piastre in alluminio e di alluminio nello specifico (dunque non di acciaio).

Tale specializzazione fu voluta da P [redacted] quando decise di assegnare [redacted] M [redacted] al distacco di Corte Tegge per sostituire la dimissionaria [redacted] e fu poi la stessa P [redacted] che aveva deciso di chiudere la produzione delle piastre diventata da tempo antieconomica (cfr. doc.8 P [redacted] che ci ricorda che il fatturato del reparto piastre è passato da un valore di € 4.064.258 nel 2006 a € 3.058.283 nel 2007, a € 1.436.927 nel 2008 a € 505.134 nel 2009 a € 606.400 nel 2010), a richiamare il proprio dipendente presso la sede centrale nel luglio 2010, salvo poi ripensarci e licenziarlo dopo ulteriori quattro mesi.

Come noto, in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve provare non soltanto l'esistenza di ragione organizzative, ma anche il nesso di consequenzialità tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro; pertanto la prova



deve riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato, ragioni che devono necessariamente trovare il loro fondamento nei principi di correttezza e buona fede, ovvero applicando criteri oggettivi che possono essere individuati, in via analogica, nei criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità indicati nell'art. 5 della Legge n. 223 del 1991.

Sul punto, Cass.Sez. L, Sentenza n. 16144 del 21/12/2001 ha stabilito che "Quando il giustificato motivo oggettivo di licenziamento si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale assolutamente omogeneo e fungibile, ai fini del controllo della conformità della scelta dei lavoratori da licenziare ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod.civ. non essendo utilizzabili ne' il normale criterio della "posizione lavorativa" da sopprimere in quanto non più necessaria, ne' tanto meno il criterio della impossibilità di "repechage" (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili), ben può farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 ha dettato per i licenziamenti collettivi per l'ipotesi (peraltro non riproducibile nel caso considerato) in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti).".

Nel caso di specie –posto che, come già più sopra osservato, il ricorrente aveva svolto e svolgeva anche all'epoca del licenziamento, e a pieno titolo, le mansioni di commerciale con generica specializzazione (anche se per un periodo addetto –e non esclusivamente- al commercio di piastre in acciaio); e dunque la comparazione in ordine all'unità da licenziare doveva essere svolta sui membri dell'intero ufficio commerciale dell'azienda convenuta, all'epoca sei persone- il ricorrente ha dedotto e provato (cfr. doc.1 e 6-9 ric.) di essere il commerciale con maggiore anzianità anagrafica e lavorativa, con particolare situazione familiare (sposato con 1 figlio) e economica (gravato di mutuo).

Pertanto, a parità e fungibilità di mansioni svolte, il licenziamento avrebbe dovuto riguardare altri lavoratori presenti nella tra l'altro non piccola realtà aziendale rappresentata.

Ne consegue che il licenziamento de qua risulta privo di giustificato motivo, e va annullato, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie richieste in ricorso, dandosi atto che ~~Il M. [redacted]~~ ha dimostrato a mezzo di produzione delle denunce dei redditi di non essere riuscito a reperire dal licenziamento in avanti alcuna occupazione e di avere ricevuto minimi compensi da dedursi comunque dal risarcimento complessivo.

Le spese di lite seguono la integrale soccombenza della ex datrice di lavoro, e vengono liquidate



come in dispositivo giusta nota depositata in atti.

PQM

1. in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da P. [redacted] M. [redacted] s.r.l. al ricorrente in data 30/11/2010, e di conseguenza condanna la società convenuta all'immediata reintegrazione di L. [redacted] M. [redacted] P. [redacted] nel posto di lavoro in precedenza occupato o in altro equivalente, ed a risarcirlo del danno subito che si quantifica nella somma pari a tutte le retribuzioni maturate dal di del licenziamento sino all'effettiva reintegra e detratto l'aliunde perceptum percepito fino alla presente decisione, oltre ad accessori sulle stesse dalle scadenze al saldo;
2. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre ad IVA e CPA.
3. riserva la motivazione entro gg.60 a fronte della complessità del caso.

Reggio Emilia, li 28/2/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

